



BANDO A CASCATA PER LE IMPRESE

SPOKE N. 5

SOMMARIO

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| Art. 1 – Premessa | 3 |
| Art. 2 – Normativa applicabile..... | 4 |
| Art. 3 – Obiettivi | 5 |
| Art. 4 – Linee di finanziamento | 5 |
| Art. 5 – Risorse disponibili | 5 |
| PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE..... | 6 |
| Art. 6 – Soggetti richiedenti | 6 |
| Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili della Linea A..... | 8 |
| Art. 8 – Caratteristiche degli interventi finanziabili della Linea B | 9 |
| Art. 9 – Caratteristiche generali degli interventi finanziabili dalle Linee A e B | 9 |
| Art. 10 – Progetti svolti in collaborazione | 11 |
| Art. 11 – Collaborazione effettiva..... | 12 |
| Art. 12 – Intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale..... | 12 |
| Art. 13 – Disposizioni specifiche per gli organismi di ricerca..... | 12 |
| PARTE TERZA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI | 13 |
| Art. 14 – Presentazione delle domande di contributo | 13 |
| Art. 15 – Elementi delle domande | 14 |
| Art. 16 – Modalità di valutazione delle domande | 14 |
| Art. 17 – Valutazione dell'ammissibilità formale..... | 14 |
| Art. 18 – Valutazione tecnico-scientifica..... | 15 |
| Art. 19 – Graduatoria | 18 |
| PARTE QUARTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA | 19 |
| Art. 20 – Avvio dei progetti | 19 |
| Art. 21 – Monitoraggio e rendicontazione | 19 |
| Art. 22 – Modalità di erogazione | 20 |
| Art. 23 - Proroghe e variazioni..... | 21 |
| Art. 24 – Criteri generali di ammissibilità delle spese | 21 |
| Art. 25 – Spese ammissibili | 22 |
| Art. 26 – Rinuncia | 24 |
| PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI..... | 24 |
| Art. 27 – Obblighi del beneficiario | 24 |
| Art. 28 – Revoca del contributo | 25 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 29 – Regole di cumulo | 26 |
| Art. 30 – Conservazione della documentazione..... | 26 |
| Art. 31 - Informazione, comunicazione e visibilità. | 27 |
| Art. 32 – Responsabilità..... | 27 |
| Art. 33 – Trattamento dei dati | 27 |
| Art. 34 – Norme applicabili | 28 |
| Art. 35 – Ente competente, Responsabile del procedimento e riferimenti | 30 |
| Art. 36 – Modalità di ricorso..... | 30 |
| Definizioni | 30 |

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Con il decreto n. 0001049 del 23 giugno 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca è stato ammesso a finanziamento l'Ecosistema dell'innovazione "**Tech4You- Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement**" (l'"Ecosistema"), Codice Progetto ECS00000009, che, intervenendo su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio delle regioni Calabria e Basilicata, promuove e rafforza la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali e sostiene i processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, agevolando il trasferimento tecnologico e accelerando la trasformazione digitale, in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio.
2. Per raggiungere questi obiettivi l'Ecosistema si concentra su aree scientifiche e tecnologiche che, meglio di altre, rappresentano l'intersezione tra le esigenze dei territori e le competenze scientifiche disponibili nei centri di ricerca locali: la mitigazione dei cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita.
3. Inoltre, l'Ecosistema mira a creare una "*climate partnership*", *in primis* con le imprese, i Comuni e gli Enti pubblici al fine di avviare un'azione condivisa di adattamento ai cambiamenti climatici.
4. L'Ecosistema realizza il **Programma di ricerca Tech4You** che intende costruire un modello di crescita economica sostenibile, con le finalità:
 - a) di valorizzare le specificità delle regioni Calabria e Basilicata per renderle un punto di riferimento per il rilancio del Sud Italia,
 - b) di promuovere e rafforzare la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali nelle regioni Calabria e Basilicata,
 - c) di sostenere processi di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica agevolando il trasferimento tecnologico per favorire la trasformazione digitale, aumentare la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale e migliorare la resilienza del territorio.
5. La realizzazione del Programma Tech4You è affidata ad una struttura di governance denominata Hub che è partecipata dai seguenti soggetti: Università della Calabria (UNICAL), Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (UNICZ), Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (UNIRC), Università degli Studi della Basilicata (UNIBAS), Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR), Regione Calabria, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Ente Parco Nazionale del Pollino, Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), Forum del Terzo Settore, Ente Parco Nazionale della Sila, Entopan Innovation srl, e prevede 6 Spoke attuativi.

6. L'**Hub** è il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e del coordinamento dell'Ecosistema dell'innovazione. Rappresenta il referente unico nei confronti del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), riceve le tranche di agevolazioni concesse, valida e trasmette al MUR la rendicontazione delle attività svolte dagli Spoke e dai loro affiliati.
7. Gli **Spoke** sono la parte operativa del progetto e rappresentano il luogo in cui si realizza l'obiettivo primario, che è il trasferimento tecnologico al sistema economico, passando dai laboratori di ricerca delle Università al mondo dell'offerta e della domanda sul mercato.
8. In particolare, tra questi, lo Spoke 5 è dedicato allo sviluppo di tecnologie, dispositivi e servizi che hanno la finalità di sviluppare e testare modelli di benessere, nello specifico sono proposte le "fattorie del benessere", spazi eco-sostenibili dove è possibile vivere delle esperienze multisettoriali che prevedono una valutazione dello stato di benessere iniziale ed a seguire un percorso che contempla l'utilizzo di cibi funzionali, trattamenti dermo-cosmetici, percorsi di fitness, utilizzo di dispositivi indossabili per monitorare lo stato di salute.
9. Nell'ambito del Programma Tech4You, per favorire l'attuazione degli obiettivi sopra indicati, l'Ecosistema intende attuare Bandi a cascata per sostenere progetti **di ricerca e sviluppo realizzati da imprese** e soggetti esterni all'Ecosistema mediante l'erogazione di specifici finanziamenti per favorire la realizzazione di prodotti, processi o servizi innovativi negli ambiti tecnologici di sviluppo delle attività di ricerca del Programma stesso.
10. Visto il decreto rettorale n. 444 del 4 aprile 2024 con il quale è approvata l'emanazione del bando a cascata per le imprese così come pervenuto dalla Prof.ssa Paolino, al fine di assicurare il proseguimento delle attività dello Spoke 5 del Progetto -Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement -Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Titolo del progetto SPOKE 5: "*Technologies for healthy nutrition and resilient communities*";
11. Visto il decreto rettorale n. 444 del 4 aprile 2024 con il quale il Dott. Giuseppe Ceravolo, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del Progetto Tech4You - è individuato quale responsabile del procedimento del succitato Bando

Art. 2 – Normativa applicabile

1. Il Bando rispetta le disposizioni:
 - a) dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014, e delle sue successive modificazioni e integrazioni;
 - b) della **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione** di cui alla Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 del 19 ottobre 2022;
 - c) della Missione 4 Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" Investimento 1.5, "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "leader Territoriali di R&S"

del PNRR.

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Bando ha la finalità di coinvolgere l'Ecosistema dell'innovazione ampliando il raggio di azione del Programma Tech4You mediante due modalità distinte ma complementari:
 - a) stimolare la collaborazione delle imprese per sviluppare ulteriormente la tecnologia che è già stata portata ad un determinato livello di maturità dai progetti realizzati dal partenariato del Programma Tech4You (**Linea A**);
 - b) intercettare la domanda del mercato negli ambiti tecnologici del Programma Tech4You, sostenendo progettualità autonome sviluppate dalle imprese ma sinergiche rispetto agli obiettivi tecnologici sviluppati dal Programma (**Linea B**).

Art. 4 – Linee di finanziamento

1. Il Bando è articolato in due linee di finanziamento:
 - a) **Linea A: Call for Projects**
 - b) **Linea B: Call for Goals**
2. La Call for Projects ha la finalità di sostenere la realizzazione di *proof of concept*, ovvero prove di concetto sperimentali, dimostrazioni di prototipi fisici, dimostrazione di prototipi e pre-serie, mediante progetti sviluppati congiuntamente da imprese e organismi di ricerca per elevare il livello di maturità tecnologica dei progetti già sviluppati dai Pilot.
3. La Call for Goals ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di PMI, start-up e altre entità interessate a sviluppare *proof of concept* nelle tematiche tecnologiche dell'Ecosistema dell'innovazione Tech4You.

Art. 5 – Risorse disponibili

1. La dotazione finanziaria per i bandi della Linea A promossi dallo Spoke 5 è pari a 140.000 euro a valere sui fondi PNRR assegnati a finanziamento al Programma Tech4You Codice ECS00000009 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.5. Avviso “Ecosistemi dell'innovazione” con CUP F63C22000440006.
2. La dotazione finanziaria per i bandi della Linea B promossi dallo Spoke 5 è pari a 310.057 euro a valere sui fondi PNRR assegnati a finanziamento al Programma Tech4You Codice ECS00000009 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.5. Avviso “Ecosistemi dell'innovazione” con CUP F63C22000440006.
3. Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva del presente Bando, le risorse non assegnate al finanziamento dei progetti presentati in risposta alla Linea A potranno essere destinate all'integrazione del finanziamento dei progetti della Linea B.
4. I fondi a disposizione sono inizialmente assegnati al finanziamento dei progetti presentati nella prima finestra di presentazione delle domande di contributo, ma lo Spoke si riserva di attivare una seconda finestra di presentazione di domande di contributo qualora non fossero stati allocati tutti i fondi e alla luce delle esigenze di raggiungimento dei risultati e obiettivi del Programma Tech4You, potendo, altresì, destinare ulteriori risorse, se ritenuto opportuno.

5. In coerenza con il vincolo Digital, le risorse finanziarie allocate sono finalizzate a sostenere per non meno del 40% la transizione digitale, nel rispetto del principio e degli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. *tagging*), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 6 – Soggetti richiedenti

1. Possono richiedere le agevolazioni di cui alla Linea A e alla Linea B del presente Bando:
 - a) le Start-up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che partecipano a progetti in modalità collaborativa. All'interno della collaborazione, le start-up possono sostenere al massimo il 25% del costo totale ammissibile di progetto;
 - b) le Piccole e Medie imprese (PMI) e le Piccole e Medie imprese innovative (iPMI) che presentano progetti in modalità singola o collaborativa;
 - c) le Grandi Imprese (GI), che presentano progetti in modalità collaborativa con almeno una Start-up o una PMI. All'interno della collaborazione, le GI possono sostenere al massimo il 50% del costo totale ammissibile di progetto.
 - d) gli Organismi di ricerca (OdR), che partecipano a progetti in modalità collaborativa con almeno una PMI ed, eventualmente, con una o più GI. All'interno della collaborazione, gli OdR possono sostenere al massimo il 25% del costo totale ammissibile di progetto.
2. Gli Organismi di Ricerca e gli altri Affiliati beneficiari di finanziamenti per le attività oggetto del Programma Tech4You non possono richiedere le agevolazioni di cui alla Linea A e alla Linea B del presente Bando. Lo stesso principio si applica:
 - a) alle imprese nelle quali gli OdR o gli Affiliati beneficiari di finanziamento del Programma Tech4You detengono una quota del capitale superiore al 25%;
 - b) alle imprese che esercitano una qualsiasi forma di controllo nei confronti degli OdR o degli Affiliati beneficiari di finanziamento del Programma Tech4You;
 - c) alle imprese che detengono quote degli OdR o dagli Affiliati beneficiari di finanziamento del Programma Tech4You in una misura superiore al 25%;
 - d) alle imprese sulle quali viene esercitata una qualsiasi forma di controllo dagli OdR o dagli Affiliati beneficiari di finanziamento del Programma Tech4You.
3. I soggetti pubblici o privati aventi ruolo di Utilizzatori finali possono partecipare in qualità di partner non beneficiari di contributi, a condizione che la sperimentazione da svolgere presso i predetti soggetti sia riconducibile alle aree tematiche del Programma Tech4You.
4. Ciascun soggetto può presentare non più di 2 domande (in forma singola oppure in forma collaborativa), una in risposta alla Linea A e una in risposta alla Linea B, a valere su ogni finestra di presentazione delle domande. In caso di presentazione di un numero maggiore di domande verranno escluse le domande presentate successivamente alle prime due in ordine cronologico.

5. Possono richiedere l'agevolazione esclusivamente le imprese che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'impresa è iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio da almeno un anno e possiede almeno un bilancio depositato;
 - b) l'impresa esercita un'attività di produzione di beni e servizi, come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
 - c) l'impresa non opera nel settore della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) l'impresa dispone di un'unità produttiva locale ove verranno svolte le attività del progetto nel territorio del Mezzogiorno, ovvero in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, o si impegna a disporne entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima dell'avvio delle attività previste dal progetto;
 - e) l'impresa è in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali di cui al comma 8 del presente articolo;
 - f) l'impresa non è identificabile come "impresa in difficoltà";
 - g) l'impresa non si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e ogni altra procedura concorsuale prevista dal D.lgs. 14/2019, così come modificato ai sensi del d.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - h) l'impresa non è destinataria di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii. e non è a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo decreto;
 - i) l'impresa rispetta le disposizioni della legge 68/1999;
 - j) per i progetti presentati in partenariato, l'impresa non risulta "impresa associata" o "impresa collegata" ad altra impresa richiedente l'aiuto all'interno del partenariato;
 - k) nei confronti dell'impresa non sussistono sanzioni amministrative previste dall'art. 9, comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2001 consistente nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - l) l'impresa ha una situazione regolare rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e in materia di pagamento di imposte e tasse.
6. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio italiano, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo Registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso di requisiti equivalenti, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità produttiva nel territorio delle regioni del Mezzogiorno entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima dell'avvio delle attività previste dal progetto.
7. Le imprese devono soddisfare il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:
 - a) patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico) /2, per le medie e per le grandi imprese,
 - b) patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico) /4, per le piccole imprese.

Nel caso in cui l'impresa stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, il parametro di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto rispetto al totale dei progetti finanziati.

Il parametro viene calcolato ponderando il costo del progetto e del contributo pubblico in relazione allo stato di avanzamento del progetto stesso.

Se l'impresa appartiene ad un Gruppo, si tiene conto del patrimonio della singola impresa.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto possono essere considerati:

- a) gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- b) i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutte le imprese partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

Nel caso di Start-up innovative il possesso del requisito non è richiesto.

8. Possono richiedere l'agevolazione esclusivamente gli organismi di ricerca che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) l'organismo di ricerca dispone di un'unità operativa locale ove verranno svolte le attività del progetto nel territorio del Mezzogiorno, ovvero in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, o si impegna a disporre entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e, comunque, prima dell'avvio delle attività previste dal progetto;
 - b) l'organismo di ricerca rispetta le disposizioni della legge 68/1999;
 - c) l'organismo di ricerca ha una situazione regolare rispetto agli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e in materia di pagamento di imposte e tasse.

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili della Linea A

1. Il presente Bando finanzia **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** realizzati da imprese in forma singola (a esclusione delle GI) oppure da imprese che collaborano tra loro e, in entrambi i casi, collaborano con Organismi di ricerca partner di Tech4You e con il concorso eventuale di altri soggetti interessati.
2. Il Soggetto capofila del partenariato deve essere un'impresa. Le Start-up innovative non possono essere Soggetto capofila.
3. Gli Organismi di ricerca partner di Tech4You, che hanno sviluppato la tecnologia fino a questo momento, saranno tenuti a collaborare con le imprese proponenti assegnatarie del Bando a Cascata e non esporranno costi di R&S in quanto i predetti costi sono già finanziati all'interno del Programma dell'Ecosistema Tech4You.
4. I progetti ammessi a finanziamento devono riguardare l'attività di ulteriore sviluppo tecnologico e l'innalzamento del TRL dei progetti descritti in una delle schede tecnologiche (comprendente le attività di uno o più Pilot) allegate al presente Bando (**Allegato 1**) nell'ambito del Programma Tech4You ed elaborate dagli Organismi di ricerca di Tech4You e devono essere coerenti con le tempistiche previste dalle rispettive linee di ricerca.

5. Considerata la specificità del bando, correlato ad ulteriori sviluppi di progetti pilota previsti dagli OdR di Tech4You, dopo la sua pubblicazione verranno realizzati dei momenti di dialogo tecnico in cui le imprese potenzialmente interessate potranno formulare quesiti agli organismi di ricerca coinvolti nel rispetto del principio di parità di trattamento e la pubblicità.
6. Per ciascuna scheda tecnologica verrà finanziato un unico progetto per l'ammontare massimo di contributo indicato nella scheda stessa.
7. Il proponente deve fornire, nel progetto di cui all'**Allegato 5**, tutti gli elementi per valutare la coerenza e pertinenza con il Programma Tech4You e il contesto tecnologico di cui al comma 4.
8. Nei progetti deve essere indicato un **Responsabile scientifico** adeguatamente qualificato, che, in particolare, dovrà gestire il sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione della qualità delle attività, e dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo.
9. I progetti non devono avere **durata** superiore a 9 mesi.
10. La durata del progetto è riportata nel provvedimento di ammissione a finanziamento ed è prorogabile una sola volta previa richiesta motivata e approvazione da parte dello Spoke 5 purché il nuovo cronoprogramma sia coerente con le tempistiche previste dalle linee di ricerca del bando e le attività vengano concluse e rendicontate entro la durata del Programma Tech4You.

Art. 8 – Caratteristiche degli interventi finanziabili della Linea B

1. Il presente Bando finanzia **Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** realizzati da imprese in forma singola oppure da imprese che collaborano tra loro e, in entrambi i casi, possono collaborare con Organismi di ricerca.
2. Gli Organismi di ricerca possono essere collaboratori oppure fornitori di ricerca contrattuale.
3. I progetti ammessi a finanziamento devono riguardare l'ambito tecnologico relativo ad un Goal come descritto in allegato (**Allegato 2**).
4. Il proponente deve fornire, nel progetto di cui all'**Allegato 5**, tutti gli elementi per valutare la coerenza e pertinenza con il Programma Tech4You.
5. Nei progetti deve essere indicato un **Responsabile scientifico** adeguatamente qualificato, che, in particolare, dovrà gestire il sistema di gestione, auto monitoraggio e valutazione della qualità delle attività, che dovrà garantire l'applicabilità tecnologica dell'attività di ricerca e sviluppo. Le due figure possono anche coincidere.
6. I progetti non devono avere **durata** superiore a 15 mesi.
7. La durata è riportata nel provvedimento di ammissione a finanziamento ed è prorogabile una sola volta previa richiesta motivata e approvazione da parte dello Spoke, purché il nuovo cronoprogramma sia coerente con le tempistiche previste dalle linee di ricerca del bando e le attività vengano concluse e rendicontate entro la durata del Programma Tech4You.

Art. 9 – Caratteristiche generali degli interventi finanziabili dalle Linee A e B

1. I progetti devono basarsi su una valutazione approfondita dello stato dell'arte per identificare le tecnologie rilevanti che rappresentino asset significativi per un portfolio più inclusivo, resiliente e adatto a rispondere alle nuove sfide sociali e tecnologiche; devono comportare il maggiore avanzamento possibile verso l'adozione di mercato delle tecnologie relative a prodotti, servizi e processi innovativi, devono favorire l'accelerazione nell'introduzione nei relativi mercati chiave di prodotti, servizi e processi innovativi; devono favorire la diversificazione del portfolio delle imprese di prodotti, servizi e processi innovativi, o l'introduzione di nuove caratteristiche per

questi, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e alle relative sfide sociali.

2. I progetti devono dimostrare un elevato livello di innovazione attraverso lo sviluppo di tecnologie abilitanti che migliorino la competitività del sistema produttivo e sociale e favoriscano la transizione verde e digitale.
3. I progetti devono dimostrare di sostenere non meno del 40% dell'allocazione di budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale in conformità con il principio e gli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. *tagging*), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.
4. Il risultato dei progetti deve essere tecnologicamente neutrale (*technological neutrality*) nella sua applicazione, ovvero deve poter essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.
5. Il progetto, le attività proposte e i risultati che ne derivino non devono compromettere il rispetto del principio "Non arrecare un danno significativo" (DNSH). ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la realizzazione deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
6. In relazione al primo dei sei obiettivi ambientali, Mitigazione dei cambiamenti climatici, sono escluse le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta "brown R&I" ossia:
 - a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - c) attività connesse alle discariche di rifiuti agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
7. Sono esclusi gli investimenti in relazione a combustibili fossili (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate all'allegato III degli Orientamenti tecnici.
8. Sono ugualmente esclusi gli investimenti che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).
9. Oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021, il progetto e i partner devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani, ovvero assicurare una quota pari almeno al 40% delle nuove assunzioni - se previste - necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Inoltre, in relazione alla specificità dei temi e delle metodologie di R&I nella proposta progettuale, i proponenti dovranno evidenziare se e in che modo la dimensione di genere sia rilevante nella loro attività di ricerca. Tale elemento verrà verificato per i progetti finanziati nell'ambito delle verifiche di controllo formale e amministrativo.
10. Ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio

“*as open as possible, as closed as necessary*”, adottando le migliori pratiche dell’ “*Open science*” e “*FAIR Data Management*”.

11. Lo Spoke si riserva di poter apportare modifiche all’ambito di intervento di una seconda finestra del Bando (se sarà attivata) alla luce delle esigenze di raggiungimento dei risultati e obiettivi del Programma Tech4You.

Art. 10 – Progetti svolti in collaborazione

1. Nel caso di progetti svolti in collaborazione, tutti i soggetti che partecipano al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono possedere i requisiti di cui all’articolo 6.
2. I partner devono individuare il **Soggetto capofila**, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti dello Spoke. È, quindi, il Soggetto capofila che presenta la domanda di contributo.
3. Prima della concessione del contributo dovrà essere sottoscritto un **Accordo di collaborazione** che definisca le modalità attuative del progetto e gli aspetti relativi alla proprietà e all’utilizzo dei risultati. L’accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell’attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
4. L’Accordo di collaborazione dovrà prevedere espressamente:
 - a) l’indicazione di uno dei partner quale Soggetto capofila,
 - b) la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dello Spoke per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento,
 - c) l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto,
 - d) l’accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.
5. Il Soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:
 - a) stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto,
 - b) coordinare la predisposizione e la trasmissione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti, le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner, i flussi informativi verso lo Spoke,
 - c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione delle Relazione tecnica di avanzamento dei lavori di progetto; a tal proposito, si precisa che i costi sostenuti in rendicontazione dovranno essere intestati a ciascun partner come da piano finanziario approvato e che le erogazioni del contributo spettante saranno effettuate ai singoli partner aderenti al raggruppamento, ciascuna per la propria quota-parte,
 - d) valutare l’avanzamento delle attività di ricerca e sviluppo e la loro coerenza rispetto al progetto approvato,
 - e) monitorare, in itinere, il rispetto degli impegni assunti da ciascun partner e segnalare tempestivamente eventuali ritardi e/o inadempimenti e/o eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato e sulla realizzazione del progetto.
6. L’Accordo di collaborazione potrà essere formalizzato anche dopo la conclusione dell’iter di valutazione. Tuttavia, unitamente alla domanda di agevolazione, dovrà essere prodotta una formulazione dell’accordo definitiva preventivamente sottoscritta da tutti i potenziali beneficiari.

Art. 11 – Collaborazione effettiva

1. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese** (che dà diritto ad una maggiorazione della percentuale del contributo) nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui entrambe le seguenti condizioni vengono soddisfatte:
 - a) nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto,
 - b) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese industriali di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).
2. Si ha una **collaborazione effettiva tra imprese e organismi di ricerca** (che dà diritto ad una maggiorazione della percentuale del contributo) se gli organismi di ricerca sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.
3. La ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca non sono considerate una collaborazione effettiva.

Art. 12 – Intensità di aiuto per i Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

1. Ai sensi dell'articolo 25 del reg. GBER, l'intensità di aiuto, da applicare ai costi ammissibili, per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in caso di collaborazione effettiva fra imprese o tra imprese e Organismi di ricerca e/o in caso di realizzazione degli interventi nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art.87 comma 3 lettera a) del Trattato è la seguente:

| Tipologia di beneficiario | Ricerca industriale | Sviluppo sperimentale |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Piccola impresa | 80% | 60% |
| Media impresa | 75% | 50% |
| Grande impresa | 65% | 40% |

2. Ai sensi della Disciplina degli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, per **gli Organismi di ricerca** i costi ammissibili per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale saranno finanziati nella percentuale del 100%.

Art. 13 – Disposizioni specifiche per gli organismi di ricerca

1. Gli Organismi di ricerca che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" sono tenuti, anche al fine di evitare di trasferire indirettamente un vantaggio economico indebito alle imprese, ad assicurare il rispetto delle procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi.
2. I progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da Organismi di ricerca dovranno rispettare, conformemente al § 2.2.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, almeno una delle seguenti condizioni da precisare nell'accordo di collaborazione.
 - a) i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti,

oppure

- b) i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli Organismi di ricerca o infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità,

oppure

c) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto,

oppure

d) l'Organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'Organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione.

3. Se non sarà soddisfatta nessuna delle condizioni di cui al comma precedente, il valore complessivo del contributo degli Organismi di ricerca o delle infrastrutture di ricerca al progetto sarà considerato alla stregua di un vantaggio economico selettivo per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato.

PARTE TERZA – PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Art. 14 – Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo con i relativi allegati devono essere presentate dall'impresa Capofila pena di irricevibilità, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dmsc@cert.unicz.it indicando nell'oggetto della PEC il nome del bando, la linea ed il numero del progetto: “Bando a cascata TECH4YOU-Spoke5-LineaX-ProgettoY”
2. Ogni istanza di contributo, presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa, esclusivamente per via telematica, deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata dal beneficiario e dallo stesso conservata, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (pari ad euro 16,00).
3. Le domande di contributo devono essere presentate:
 - a. Per la Linea A entro le ore 18.00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del Bando;
 - b. Per la Linea B entro le ore 18.00 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del Bando
4. Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, l'intera proposta progettuale decadrà e non sarà esaminata né tantomeno ammessa al finanziamento
5. La domanda dovrà essere redatta secondo la modulistica allegata e dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a. scheda anagrafica impresa (ove applicabile), secondo il format dell'**Allegato 3**;
 - b. scheda organismo di ricerca (ove applicabile), secondo il format dell'**Allegato 4**;
 - c. progetto di ricerca, secondo il format dell'**Allegato 5**;
 - d. domanda di partecipazione all'Avviso (**Allegato 6** per le imprese, **Allegato 7** per gli organismi di ricerca);
 - e. dichiarazione sostitutiva sugli obblighi assunzionali (**Allegato 8**);

- f. dichiarazione sostitutiva di assenza di situazioni di conflitto di interessi (**Allegato 9**);
 - g. dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto del principio DNSH (**Allegato 10**);
 - h. formulazione dell'**accordo di collaborazione** ai sensi dell'art.10 comma 6 del presente Avviso.
6. Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale forte (sono accettati file con estensioni p7m).
 7. Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, l'intera proposta progettuale decadrà e non sarà esaminata né tantomeno ammessa al finanziamento.
 8. Per informazioni di carattere tecnico, anche finalizzate alla corretta predisposizione della domanda, è possibile chiedere chiarimenti a bac@tech4youcarl.it con oggetto "Spoke 5 - Bandi a Cascata". I chiarimenti dovranno essere richiesti entro e non oltre i 10 giorni precedenti alla scadenza di cui al comma 3.
 9. Eventuali domande e risposte relative al Bando verranno pubblicate sul sito internet dello Spoke-Portale Amministrazione Trasparente dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro e sul sito internet istituzionale dell'Ecosistema Tech4You (<https://www.tech4youcarl.it/>).

Art. 15 – Elementi delle domande

1. Le domande, redatte secondo il formulario messo a disposizione nel portale, devono contenere i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dei partner con il relativo ruolo e del gruppo di lavoro con le relative competenze;
 - b) la descrizione del Progetto con gli obiettivi e i risultati attesi, l'innovazione rispetto allo stato dell'arte, l'articolazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale suddivise per Work Package, con l'indicazione dei deliverable e delle milestone, gli impatti previsti;
 - c) il Piano economico suddiviso, per ciascun partner, in voci di spesa ripartite per tipologia di attività (ricerca industriale e sviluppo sperimentale);
 - d) il Cronoprogramma delle attività.

Art. 16 – Modalità di valutazione delle domande

1. L'iter di valutazione delle domande di contributo prevede due fasi:
 - a) valutazione dell'ammissibilità formale della domanda;
 - b) valutazione tecnico-scientifica del progetto presentato e assegnazione del punteggio.
2. La fase di valutazione tecnico-scientifica dei contenuti dei progetti viene avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando.
3. Il responsabile dell'istruttoria dello Spoke conduce l'istruttoria di ammissibilità, con il supporto di una **Commissione di valutazione**, nominata dallo Spoke.

Art. 17 – Valutazione dell'ammissibilità formale

1. Al fine di consentire la valutazione dell'ammissibilità, i progetti devono fornire tempestivamente

le informazioni aggiuntive richieste.

2. La Commissione si avvale del supporto amministrativo del personale dello Spoke.
3. Sono ammesse a valutazione le domande che:
 - a) siano pervenute nei termini previsti e nelle forme previste dal Bando e siano complete,
 - b) soddisfino i requisiti di ammissibilità soggettivi di ogni beneficiario accertati mediante:
 1. verifica dell'iscrizione nel registro delle imprese e del possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato;
 2. verifica delle dichiarazioni di impresa non in difficoltà e non soggetta a liquidazioni o procedure concorsuali;
 3. verifica del possesso dei requisiti di affidabilità economica-finanziaria;
 4. verifica che la sede destinataria dell'attività di ricerca e sviluppo sia attiva e produttiva nel territorio delle regioni del Mezzogiorno o che ci sia l'impegno a costituirla entro i termini prescritti;
 5. verifica che il richiedente assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
 6. verifica che il richiedente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.
5. La domanda di finanziamento viene considerata non ammissibile qualora anche solo un requisito di ammissibilità non sia soddisfatto.
6. In caso di progetto collaborativo, l'intera proposta progettuale viene considerata non ammissibile qualora anche uno solo dei partner coinvolti non superi la fase di verifica requisiti di ammissibilità.
7. Tuttavia, ove la domanda sia mancante o incompleta degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato. Decorso inutilmente detto periodo, informerà il richiedente della decadenza della domanda. Nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di integrazione e la trasmissione della documentazione integrativa, il procedimento amministrativo rimarrà sospeso e il termine del procedimento inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
8. In caso di esito negativo della valutazione di ammissibilità, il responsabile dell'istruttoria ne comunica l'esito ai soggetti richiedenti, indicando le ragioni del rigetto della domanda e conseguentemente il mancato finanziamento dell'intero progetto.
9. Se la valutazione di ammissibilità si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito.

Art. 18 – Valutazione tecnico-scientifica

1. Per la valutazione di merito tecnico-scientifico la Commissione di valutazione si avvale di esperti competenti nell'Area tematica dei progetti.
2. La valutazione dei progetti è effettuata sulla base del progetto presentato.
3. In assenza di indicazioni complete ed esaustive, il relativo punteggio sarà pari a 0.
4. I progetti ammissibili a valere sulla Linea A sono valutati secondo i seguenti criteri:

| AREA DI VALUTAZIONE | CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A - Coerenza tecnologica | Coerenza del progetto rispetto alle tematiche tecnologiche indicate nel Bando (Allegato 1) | 5 |
| B - Grado di innovatività | Grado di innovatività del progetto in relazione allo stato dell'arte, alla complementarità con altre iniziative progettuali dei partner, al livello di sviluppo del progetto in termini di TRL atteso | 10 (minimo richiesto 5) |
| C - Qualità | Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverable</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro | 20 (minimo richiesto 10) |
| D - Sostenibilità economica e congruità dei costi | Capacità economico-finanziaria del proponente e congruità dei costi delle attività del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste | 15 (minimo richiesto 8) |
| E - Impatto | Ricadute e impatti attesi al termine dal progetto anche in termini di benefici per end users identificati; di impatto potenziale sulle PMI partecipanti; di grado di sfruttamento, trasferibilità e replicabilità dei risultati | 15 |
| F - Gruppo di lavoro | Qualificazione, esperienze pregresse e affidabilità gestionale-organizzativa del team di progetto e competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico | 20 (minimo richiesto 10) |
| G - Progetti in collaborazione | Estensione e qualità del partenariato e complementarità delle competenze possedute e delle attività svolte | 3 |
| H - DPI | Qualità tecnica e metodologica della proposta di ripartizione e sfruttamento dei Diritti di proprietà industriale | 10 |
| I - Rating di legalità | Presenza di imprese con rating di legalità | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 100 |

5. I progetti ammissibili a valere sulla Linea B sono valutati secondo i seguenti criteri:

| AREA DI VALUTAZIONE | CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| A - Coerenza tecnologica | Coerenza del progetto rispetto alle tematiche tecnologiche indicate nel Bando (Allegato 2) | 5 |

| | | |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| B - Grado di innovatività | Grado di innovatività del progetto in relazione allo stato dell'arte, alla complementarità con altre iniziative progettuali dei partner, al livello di sviluppo del progetto in termini di TRL atteso | 10 (minimo richiesto 5) |
| C - Qualità | Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverable</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro | 20 (minimo richiesto 10) |
| D - Sostenibilità economica e congruità dei costi | Capacità economico-finanziaria del proponente e congruità dei costi delle attività del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere e alle attività previste | 15 (minimo richiesto 8) |
| E - Impatto | Ricadute e impatti attesi al termine dal progetto anche in termini di benefici per end users identificati; di impatto potenziale sulle PMI partecipanti; di grado di sfruttamento, trasferibilità e replicabilità dei risultati | 15 |
| F - Gruppo di lavoro | Qualificazione, esperienze pregresse e affidabilità gestionale-organizzativa del team di progetto e competenza ed esperienza del Responsabile scientifico e del Responsabile tecnologico | 20 (minimo richiesto 10) |
| G - Progetti in collaborazione | Estensione e qualità del partenariato e complementarità delle competenze possedute e delle attività svolte | 5 |
| H - DPI | Qualità tecnica e metodologica della proposta di ripartizione e sfruttamento dei Diritti di proprietà industriale | 8 |
| H - Rating di legalità | Presenza di imprese con rating di legalità | 2 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 100 |

6. Per essere ammesso a finanziamento il Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale deve ottenere un punteggio totale almeno pari a 60 punti e un punteggio almeno pari alla metà dei punti disponibili nelle Aree indicate nella tabella.
7. Inoltre la Commissione valuta il rispetto del principio DNSH, la *technological neutrality* del risultato e il rispetto degli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. *tagging*).
8. La Commissione potrà assegnare una premialità in termini di punteggio aggiuntivo (fermo restando il punteggio minimo necessario di cui al comma 6) nei limiti di 20 punti complessivi:
 - a) partecipazione di donne o giovani sotto i 36 anni negli organi statutari e di controllo costituiti (Assemblea Soci, CdA, Collegio Sindacale, Direttore generale) e/o presenza di certificazione UNI/Pdr 125:2022 relativa alla parità di genere oppure management composto interamente di donne e di giovani sotto i 36 anni, se parziale si riduce proporzionalmente rispetto al

- rapporto fra n° di risorse donne e giovani rispetto al totale delle risorse impiegate - fino a 5 punti;
- b) coinvolgimento nelle attività di R&S di almeno un titolare di percorsi di Dottorato di ricerca impegnato e retribuito nell'ambito di Tech4You - fino a 5 punti;
 - c) partecipazione al Progetto di start-up innovative nella qualità di partner – fino a 5 punti;
 - d) partecipazione al Progetto di imprese aventi sede operativa nelle regioni Basilicata o Calabria - fino a 10 punti;
 - e) raggiungimento a fine progetto di un livello di TRL almeno pari a 7 (dimostrazione del prototipo in ambiente operativo) – fino a 5 punti.
9. Gli esiti della valutazione potranno prevedere una proposta di rideterminazione **delle previsioni dei costi** a cui il beneficiario dovrà attenersi, **pena la mancata ammissione al contributo.**

Art. 19 – Graduatoria

1. Al termine della valutazione viene stilata, dalla Commissione, la graduatoria in base al punteggio totale ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo precedente.
2. La graduatoria è approvata dallo Spoke entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande ed è comunicata ai richiedenti a mezzo di PEC.
3. I Progetti presentati sono ammessi a finanziamento secondo la graduatoria e nei limiti delle risorse stanziare.
4. In caso di parità di punteggio complessivo è data priorità nel finanziamento al progetto con il punteggio più elevato, nell'ordine, nelle aree: Qualità, Sostenibilità economica e congruità dei costi, Gruppo di lavoro.
5. L'ultimo progetto potrà essere finanziato parzialmente, qualora il partenariato che lo ha presentato accetti un finanziamento parziale.
6. Per i progetti ammessi e finanziati, lo Spoke informa degli esiti e richiede, per il tramite del Soggetto capofila in caso di raggruppamenti, o ai singoli beneficiari, la documentazione necessaria per la concessione del contributo e comunica l'esito ai proponenti delle domande non finanziate.
7. Per i progetti che siano stati giudicati finanziabili, lo Spoke procede a richiedere la seguente documentazione:
 - a) dichiarazioni ai fini della normativa antimafia (gli enti di natura pubblica, non tenuti a presentare la documentazione antimafia possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestano la non applicabilità del D.lgs. 159/2011),
 - b) dichiarazione antiriciclaggio,
 - c) Accordo di collaborazione (ATI/ATS o altra forma ritenuta valida dallo Stato italiano). Per le sole proposte in collaborazione, l'accordo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, o dal soggetto delegato, di tutti i partner di progetto e contenere almeno le informazioni obbligatorie.
8. I suddetti documenti dovranno essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo: dmsc@cert.unicz.it, per ogni singolo beneficiario per il tramite del Soggetto capofila in caso di proposte in collaborazione, entro il termine indicato nella comunicazione dello Spoke.
9. Inoltre lo Spoke verifica, anche a campione, prima della concessione del contributo, le autocertificazioni rese dai richiedenti in merito al possesso dei requisiti.

10. Nel caso di progetti finanziati, il provvedimento di ammissione al finanziamento dello Spoke riporterà l'entità dell'agevolazione, l'ammontare dell'investimento ammissibile, il periodo di avvio e svolgimento delle attività, i soggetti e le sedi operative coinvolte nonché ulteriori condizioni inerenti alla corretta e regolare gestione degli interventi.
11. I beneficiari dovranno sottoscrivere il Contratto d'obbligo per ciascun progetto finanziato, secondo il modello allegato (Allegato 3). Formano parte integrante del provvedimento di ammissione al finanziamento e del Contratto d'obbligo il progetto e gli allegati ivi previsti.
12. La comunicazione della concessione dei contributi verrà data ai beneficiari per il tramite del Soggetto capofila a mezzo di PEC.

PARTE QUARTA – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA

Art. 20 – Avvio dei progetti

1. La data di avvio dei progetti è fissata al quindicesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Art. 21 – Monitoraggio e rendicontazione

1. Il beneficiario dovrà trasmettere allo Spoke ogni 6 mesi e in coerenza con il Cronoprogramma approvato e ogniqualvolta venga richiesto dallo Spoke, dall'Hub o dal MUR: il Rendiconto di progetto, comprensivo dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate tramite il sistema informatico accompagnato da una Relazione tecnica, su formato comunicato allo Spoke, di avanzamento lavori di progetto trasmessa tramite il Soggetto capofila, con la descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento a milestone e target, intermedi e finali, raggiunti.
2. Qualora il cronoprogramma approvato abbia una durata inferiore a 6 mesi il beneficiario dovrà trasmettere allo Spoke un unico Rendiconto complessivo di progetto.
3. In particolare, la rendicontazione finanziaria e di avanzamento tecnico scientifico dovrà essere prodotta:
 - a) entro 20 giorni dalla conclusione di ogni semestre di realizzazione delle attività progettuali, corredata da una relazione intermedia che dia conto degli indicatori misurabili, come definiti nella proposta, utili a verificare l'avanzamento del progetto;
 - b) entro 20 giorni dal completamento delle attività progettuali, corredata dalla relazione complessiva finale che dia conto degli indicatori misurabili, come definiti nella proposta, utili a verificare il perseguimento degli obiettivi di progetto.
4. Il Rendiconto di progetto dovrà essere accompagnato da verifica e apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. La documentazione amministrativo – contabile è sottoposta alle valutazioni di regolarità, congruenza e completezza da parte dello Spoke, ovvero di altri soggetti qualificati ed incaricati dallo Spoke, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.

6. La documentazione tecnica attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione dello Spoke, che si può avvalere di esperti.
7. Gli Spoke sono responsabili del monitoraggio in itinere dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed alla corretta realizzazione delle attività e della valutazione della regolarità della spesa sostenuta.

Art. 22 – Modalità di erogazione

1. Lo Spoke si impegna a trasferire il contributo pubblico maturato per ciascun semestre in relazione alle attività eseguite e alle spese sostenute e rendicontate indicate in sede di Rendiconto di progetto in seguito al controllo e validazione delle stesse e sino a un massimo del 90% del contributo complessivo del singolo beneficiario.
2. Nel caso in cui il progetto avrà una durata inferiore a sei mesi il contributo pubblico verrà erogato in unica soluzione.
3. Eventuali anticipazioni (fino al massimo del 30%) prevedono obbligatoriamente la richiesta da parte dei beneficiari entro i 30 gg dall'avvio del progetto e l'emissione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa da parte dei beneficiari.
4. L'erogazione finale (pari al 10% per progetti di durata superiore a 6 mesi) è disposta, sempre previa erogazione allo Spoke da parte dell'Hub, a conclusione del progetto, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati dallo Spoke con l'eventuale supporto di esperti, a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto, che dovrà essere trasmessa dal Soggetto capofila unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura precedentemente descritta, e di verifica in loco della realizzazione degli investimenti.
5. Ogni erogazione dell'agevolazione è preceduta dalla verifica:
 - a) della rendicontazione delle spese sostenute;
 - b) della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC). Qualora venga accertata un'irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista all'articolo 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore), comma 2, del D.P.R. 207/2010;
 - c) dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (d.lgs. 159/2011);
 - d) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà all'interruzione della liquidazione del contributo fino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - e) degli adempimenti previsti dall'art. 48bis del D.P.R. 602/1973 con riferimento ai pagamenti di importo superiore a 5.000 euro;
 - f) dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007);
 - g) dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali.
6. La verifica di tali requisiti viene effettuata dallo Spoke.

7. Nel caso di esito favorevole dei controlli sopra indicati lo Spoke si impegna a trasferire i finanziamenti di competenza ai soggetti beneficiari dopo aver effettivamente ricevuto l'erogazione dall'Hub ed entro 30 giorni dal suo provvedimento di approvazione dell'erogazione del contributo in esito ai suddetti controlli.

Art. 23 - Proroghe e variazioni

1. Salvo le ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti beneficiari (es. fusioni e/o incorporazioni) non sono ammissibili modifiche relative alle composizioni del raggruppamento che non siano state preventivamente approvate dallo Spoke, pena la revoca del finanziamento.
2. Le eventuali variazioni del quadro finanziario dovranno essere sempre comunicate, mediante PEC. In particolare il beneficiario, per tramite del Soggetto capofila, dovrà produrre una semplice comunicazione per le variazioni che comportano uno scostamento massimo fino al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa oppure per una modifica non sostanziale delle attività; una preventiva richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione che ne riporti le motivazioni e il dettaglio delle voci di spesa e/o delle attività variate per: variazioni che comportano uno scostamento superiore al 20% del totale del contributo concesso sulle singole voci di spesa; variazioni che imputano spese su voci di spesa inizialmente non previste; variazioni che comportano una modifica sostanziale delle attività previste. Le richieste di autorizzazione alla variazione potranno essere presentate entro la data prevista di conclusione del progetto. Le variazioni sono efficaci dal momento della richiesta e la responsabilità di esse è in capo al richiedente fino alla pronuncia dello Spoke.
3. Le eventuali richieste di variazione di tempistiche del progetto, presentate solo ed esclusivamente per il tramite del Soggetto capofila e adeguatamente motivate, dovranno essere notificate allo Spoke, prima della scadenza originariamente fissata. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte dell'impresa beneficiaria. Sarà possibile ottenere una sola proroga, purché le attività vengano concluse e rendicontate nei termini di chiusura del Programma Tech4You.

Art. 24 – Criteri generali di ammissibilità delle spese

1. Per la realizzazione dei Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale potranno essere riconosciute solo le spese effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto e, comunque, dopo l'avvio del progetto.
2. Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile a rendicontazione deve essere:
 - a) imputabile al progetto ammesso a contributo;
 - b) riconducibile ad una delle categorie indicate nel Bando come spese ammissibili;
 - c) pertinente, ovvero deve sussistere una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del contributo;
 - d) legittima, cioè, provata da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
 - e) effettivamente sostenuta (varrà, cioè, per essa il criterio di "cassa") e, pertanto, per essere ammessa, dovrà essere totalmente quietanzata, fatte salve eventuali spese di personale dipendente riferibili all'ultimo mese di progetto. Il periodo di ammissibilità, riferito alle proposte progettuali ammesse a contributo, decorre dal quindicesimo giorno naturale e consecutivo dalla data di emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e si conclude tassativamente entro la data stabilita per la conclusione del progetto.
3. I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile e procedurale devono essere:

- a) riconducibili al progetto e, pertanto, contenere il riferimento al Bando, il titolo del progetto e il codice CUP;
 - b) organizzati e conservati con riferimento al progetto approvato.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.
 5. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile.
 6. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
 7. È sempre escluso l'ammontare relativo a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.
 8. Le spese per le **attività** di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere **rilevate separatamente**. Pertanto, il beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto minore.
 9. In relazione ai **pagamenti**, il beneficiario dovrà rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti che vengono effettuati. Saranno esclusi, quindi:
 - a) gli importi regolati mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
 - b) i pagamenti in contanti o tramite carte di credito intestate a persone fisiche.Tutti i pagamenti, pertanto, dovranno avvenire mediante bonifico o assegno non trasferibile o altro strumento atto a garantire la tracciabilità del pagamento.
Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
 11. Sono considerate ammissibili le voci di spesa di cui all'articolo seguente, purché strettamente riferibili ai progetti finanziati. Lo Spoke avrà la possibilità di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
 12. Per la rendicontazione delle spese si dovrà far riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE), nonché, nello specifico, alle *"Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2"* del 10 ottobre 2022, di cui, per comodità, si riporta nell'articolo seguente, un estratto.
 13. In sede di rendicontazione se i beneficiari avranno realizzato un investimento inferiore all'approvato il Soggetto capofila dovrà comunque attestare di aver conseguito gli obiettivi e le finalità previste pur a fronte di un investimento inferiore.

Art. 25 – Spese ammissibili

1. Il Piano economico di ciascun progetto deve essere strutturato secondo le seguenti voci di costo:
 - a) spese di personale, riferibili a ricercatori, dottorati di ricerca, tecnici e altro personale di supporto impegnato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo che risulti, in rapporto

- con il Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato o determinato secondo la legislazione vigente, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno o contratto di ricerca;
- b) costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - c) costi per servizi di consulenza specialistica, purché essenziali per l'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo;
 - d) costi dei fabbricati purché siano direttamente connessi alle attività di progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del bene nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale;
 - ii. che l'immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni precedenti di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
 - iii. che l'immobile sia utilizzato per il periodo di svolgimento delle attività progettuali previsto nel capitolato tecnico;
 - iv. che l'immobile sia utilizzato conformemente alle finalità delle attività progettuali;
 - e) costi dei terreni a condizione che vi sia un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e i risultati previsti dal progetto;
 - f) costi gestionali ed amministrativi (massimo 10% dei costi diretti ammissibili del personale);
 - g) costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, in base a quanto stabilito dall'art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156;
 - h) altre tipologie di spese, strettamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca e sviluppo, potranno essere proposte e saranno oggetto di valutazione preventiva da parte dello Spoke, nel rispetto della normativa applicabile, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo.

Riguardo i criteri di ammissibilità delle spese, le indicazioni specifiche per voci di costo nonché la documentazione giustificativa richiesta, è necessario far riferimento alle “Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle Iniziative di Sistema Missione 4 Componente 2” prot. 7554 del 10/10/2022, per la sola Linea di Investimento 1.5 “Creazione e Rafforzamento di Ecosistemi dell’Innovazione per la Sostenibilità, Costruzione di Leader Territoriali di R&S” (rif. Avviso 3277 del 30/12/2021), paragrafi 5.3 “Documentazione delle Spese” e 6 “Spese Ammissibili”.

Le Linee Guida in parola, alla data di pubblicazione del presente Avviso, sono scaricabili al seguente link:

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-10/PNRR_LINEE%20GUIDA%20PER%20LA%20RENDICONTAZIONE.pdf

Art. 26 – Rinuncia

1. Nel caso in cui un beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo tramite il Soggetto capofila allo Spoke a mezzo PEC.
2. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo dell'agevolazione erogato oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.
3. La rinuncia può non determinare il decadimento dell'intera proposta, a condizione che i partner rimanenti dichiarino di volerne assumere le obbligazioni e redistribuiscono le attività del soggetto uscente dal raggruppamento all'interno del partenariato.
4. Il subentro deve essere approvato dallo Spoke, che deve valutarne il rispetto dei requisiti di ammissibilità e valutazione.
5. Nel caso in cui rinunci il Soggetto capofila, quest'ultimo deve essere sostituito da un altro partner.

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari devono rispettare i seguenti obblighi:
 - a) garantire la piena attuazione del progetto così come approvato, fatte salve le eventuali varianti e/o modifiche autorizzate secondo le modalità previste nel Bando, assicurando l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nel rispetto della tempistica prevista;
 - b) rispettare il cronoprogramma di spesa del progetto, così come definito nella proposta progettuale approvata e individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando allo Spoke sugli stessi;
 - c) adottare il sistema informatico finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Hub e dallo Spoke;
 - d) elaborare la rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché predisporre, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto;
 - e) comprovare il conseguimento degli obiettivi del progetto di ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dello Spoke, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;
 - f) sostenere e pagare le spese nel periodo di ammissibilità;
 - g) essere responsabili per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;

- h) rispettare il disposto dell'articolo 3 della legge 136 del 2010 e s.m.i. al fine di escludere l'utilizzo dei contanti e garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- i) assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (c.d. Principio del doppio finanziamento);
- j) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- k) garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- l) dare tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni di sede o deliberazioni di liquidazione volontaria, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione al contributo;
- m) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati ivi inclusi gli Spoke, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- n) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- o) partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dallo Spoke o dall'Hub;
- p) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione;
- q) garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità come previsto nel presente Bando;
- r) adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
- s) essere responsabili in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 28 – Revoca del contributo

1. Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:
 - a) assenza dei requisiti o perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto con l'eccezione di quelli relativi alla dimensione dell'impresa;
 - b) mancata disponibilità dell'unità produttiva/operativa locale prima dell'avvio delle attività previste dal progetto e, comunque, entro 30 giorni dalla data di avvio del progetto;
 - c) mancato rispetto degli obblighi previsti all'articolo 27 del presente Bando;
 - d) messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel

territorio, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale e gli altri casi in cui l'attività d'impresa prosegue;

- e) interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
 - f) rinuncia, da parte del beneficiario, alla realizzazione del progetto;
 - g) mancata disponibilità ai controlli in loco o mancata produzione della documentazione richiesta in sede di controllo;
 - h) accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - i) accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e delle previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR;
 - j) revoca totale o parziale del finanziamento da parte del MUR secondo quanto indicato nell'articolo 22 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021, n. 3277, finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale.
2. La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.
 3. La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.
 4. Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano al beneficiario che ha commesso l'inadempimento.

Art. 29 – Regole di cumulo

1. I costi rendicontati non devono essere finanziati da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e ss.mm.ii.

Art. 30 – Conservazione della documentazione

1. Il beneficiario del Bando è obbligato a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 5 anni dalla data di conclusione del progetto, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021.
2. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta dello Spoke, del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea,

dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

3. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Art. 31 - Informazione, comunicazione e visibilità.

1. Per ciascun progetto che usufruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il progetto in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione dal titolo "Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement", Codice Progetto ECS00000009 ed è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto e del Programma Tech4You, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalle Strategie di Comunicazione del PNRR.. Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori del 5 luglio 2023.
2. Inoltre, i beneficiari saranno invitati a partecipare ad attività di disseminazione dall'Hub o dagli Spoke e dovranno garantire un'adeguata partecipazione.

Art. 32 – Responsabilità

1. Lo Spoke e l'Hub non potranno, in nessun caso, essere ritenuti responsabili per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.
2. Essi, inoltre, non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.
3. I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenni e manlevare lo Spoke e l'Hub da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 33 – Trattamento dei dati

1. L'Hub e lo Spoke si impegnano alla più rigorosa riservatezza sulle informazioni, dati e documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento delle attività.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Informazioni sul trattamento dei dati personali - il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Viale Europa - 88100 CATANZARO, PEC: protocollo@cert.unicz.it.
3. I dati verranno trattati, per finalità di gestione della domanda di ammissione al Bando. L'informativa estesa sul trattamento dati sarà resa disponibile prima dell'accesso alla piattaforma. Ogni titolare provvederà a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti.
4. L'Hub, in qualità di titolare autonomo, visionerà i dati relativi alla gestione del procedimento, necessari per adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente bando.
5. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione al Bando, avverrà, nel rispetto dei principi previsti

dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di svolgimento della procedura di valutazione dei progetti e della gestione del presente bando, a cura delle persone preposte alla procedura selettiva dello Spoke con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

6. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
7. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento europeo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, secondo la normativa vigente.
9. I dati verranno conservati, in formato cartaceo e digitale, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle sopraindicate finalità, in conformità della normativa nazionale ed europea (Regolamento (UE) Generale sulla protezione dei dati).
10. I Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) sono contattabili attraverso i seguenti recapiti: dpo@unicz.it.

Art. 34 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal Bando all'articolo 2 si farà riferimento alla normativa eurounitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:
 - a) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - b) Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - c) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
 - d) Decisione ECOFIN del 13 luglio 2021, con cui il Consiglio ha valutato positivamente il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - e) Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca pubblico n. 3277 del 30 dicembre 2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.5, finanziato

- dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- f) Linee Guida per il Monitoraggio destinate all'Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;
 - g) Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 – Componente2” (in seguito “Linee guida per la rendicontazione”), del 10 ottobre 2022, rivolte ai soggetti beneficiari di finanziamenti e che forniscono le indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese dei progetti approvati a valere sulle iniziative di sistema del MUR inquadrate nella Missione 4 – Componente 2 del PNRR e successive eventuali integrazioni;
 - h) “Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori”, versione 1.0 del 10 ottobre 2022, emanate dal MUR con doc. registro ufficiale U.0007553;
 - i) Proposta di Programma di Ricerca e Innovazione (“Programma di R&I”) dell’ecosistema di innovazione dal titolo “TECH4YOU” identificato con codice ECS00000009, approvato con decreto di concessione del finanziamento n. 0001049 del 23/06/2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca;
 - j) articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
 - k) Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
 - l) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)
 - m) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.;
 - n) Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”);
 - o) Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);
 - p) Regolamento delegato della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
 - q) Comunicazione della Commissione, Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01)
 - r) Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, Allegato V, punto B Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

s) Direttiva ETS (Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC.

Art. 35 – Ente competente, Responsabile del procedimento e riferimenti

1. Ente competente è l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro Spoke n. 5.
2. Ai sensi della legge. 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Ceravolo e-mail: gceravolo@unicz.it.
3. Il Bando, tutti gli allegati e documenti accessori, sono pubblicati nel sito internet dell'Hub <https://www.tech4youcarl.it> nella sezione Bandi e nel sito internet dell'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.
4. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del presente Bando e le modalità di presentazione delle domande si può scrivere all'indirizzo email: bac@tech4youcarl.it

Art. 36 – Modalità di ricorso

1. È possibile ricorrere entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di non ammissibilità del progetto o di non concessione del finanziamento dello stesso al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro.

Definizioni

1. **Affiliato allo Spoke:** soggetto giuridico autonomo già esistente, indicato nel Programma di R&I, che collabora con lo Spoke per la realizzazione delle attività dello stesso.
2. **Aiuto:** qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. **Associazione temporanea di scopo (ATS):** si tratta di una aggregazione tra imprese e, eventualmente, organismi di ricerca - con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti - che collaborano tra di loro per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo e che si realizza attraverso la sottoscrizione di un accordo di partenariato che prende la forma di "Associazione Temporanea di Scopo (ATS)".
4. **Associazione temporanea di imprese (ATI):** l'Associazione temporanea di imprese (ATI) o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, riuniti al fine della partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e per la loro esecuzione.
5. **Alle normali condizioni di mercato:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.
6. **Avvio dei lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
7. **Bandi a cascata:** procedure competitive emanate dagli Spoke di natura pubblica di un Ecosistema dell'innovazione, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, sui concorsi e sui contratti pubblici, nonché delle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, per il reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato, per la concessione a soggetti esterni all'Ecosistema dell'innovazione di finanziamenti per attività di ricerca e per l'acquisto di forniture, beni e servizi necessari alla sua attuazione.

8. **Collaborazione effettiva tra imprese o impresa proponente e organismi di ricerca:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi tecnici funzionali alla realizzazione della ricerca non sono considerate forme di collaborazione. Ai fini della presente definizione con il termine “*impresa*” si intendono anche i consorzi di imprese, le società consortili di imprese e le reti di impresa, mentre con il termine “*organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza*” si intendono gli Organismi di ricerca pubblici e privati e i consorzi di soli organismi di ricerca.
9. **Componente:** elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
10. **Conoscenze:** risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, antecedenti o derivanti dai progetti di ricerca e sviluppo oggetto del presente Bando.
11. **Datore di lavoro:** si intende il soggetto giuridico, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il ricercatore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore o il ricercatore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva o di ricerca.
12. **Deliverable:** risultato ottenuto al termine di una fase del progetto. Può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche secondo quanto previsto dal progetto.
13. **Diffusione delle conoscenze:** livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
14. **Dipendente:** sono lavoratori dipendenti o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “*datore di lavoro*”.
15. **Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:** disciplina che si applica agli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione in tutti i settori regolati dal trattato (Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 del 19 ottobre 2022).
16. **Do No Significant Harm (DNSH):** principio del “*non arrecare danno significativo*” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.
17. **Dottorato di ricerca:** il dottorato di ricerca è un corso universitario post-laurea che offre una formazione specialistica finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di elevato livello.
18. **Ecosistema dell’innovazione:** sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile. Gli Ecosistemi dell’innovazione intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Gli Ecosistemi dell’innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di

sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio (art. 1 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021, n. 3277, finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale).

19. **Effettivi:** Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

20. **Goal:** obiettivo del Programma di ricerca e innovazione Tech4You, consistente in un obiettivo perseguito da uno Spoke e meglio descritto nell'Allegato al presente Bando.

21. **Hub:** Soggetto attuatore, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'innovazione. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. O) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: *"i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR"*.

22. **Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine *"imprese"*, indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- a) grandi imprese (GI): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- b) medie imprese (MI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. In sintesi, sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati (o effettivi) e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro;
- c) piccole imprese (PI): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. In sintesi, sono PI le imprese che hanno meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:

- a) i dati delle eventuali società associate alle piccole e medie imprese (PMI) beneficiarie, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;

b) i dati delle eventuali società collegate alle PMI beneficiarie, nella loro interezza.

Per la definizione di PMI sono stati riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014. La guida alla definizione di PMI può essere consultata sul sito della Commissione Europea a questo indirizzo:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native>

23. **Imprese autonome:** si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata oppure come impresa collegata. Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio (“business angels”) che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti “business angels” in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Si definiscono “imprese collegate” le imprese, fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

24. **Imprese economicamente e finanziariamente sane:** ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non classificabili come “*imprese in difficoltà*” ai sensi della definizione seguente.

25. **Imprese in difficoltà:** sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
26. **Intensità di aiuto:** l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'intensità dell'aiuto è calcolata per ciascun beneficiario.
27. **Linea A:** si intende la linea di budget dedicata del presente Bando a cascata, mirata a promuovere la collaborazione delle imprese per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, necessarie per l'ulteriore valorizzazione dei risultati di ricerca e sviluppo generati dai Pilot nell'ambito dello Spoke.
28. **Linea B:** si intende la linea di budget dedicata del presente Bando a cascata, mirata a promuovere la domanda di progetti per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ad iniziativa delle imprese negli ambiti tecnologici del Programma Tech4You, sostenendo progettualità autonome delle imprese e sinergiche rispetto agli obiettivi tecnologici sviluppati dal Programma.

29. **Milestone:** Il termine milestone rappresenta un traguardo intermedio da raggiungere nello svolgimento del progetto, in un punto preciso della linea temporale della pianificazione.
30. **Missione:** risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
31. **MUR:** il Ministero dell'Università e della Ricerca nella qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 4 del PNRR, che ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti e provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi.
32. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, Università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
33. **Pilot:** unità minima di ricerca e sviluppo individuata nel Programma Tech4You che ha un obiettivo tecnologico ben definito. I Pilot, ai fini del presente Bando, possono essere aggregati in Progetti più ampi che sono descritti nell'apposito Allegato ai sensi della modalità denominata Linea A.
34. **PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
35. **Proof-of-Concept (PoC):** realizzazione di prototipi concettuali o fisici ovvero prove di concetto sperimentali, dimostrazioni di prototipi fisici e pre-serie, casi d'uso, concettuali o fisici, in ambienti operativi/industriali. Inoltre, per la sola Linea A, i PoC servono anche per valutare, integrare e valorizzare le funzionalità e gli scenari applicativi rispetto a quanto già sviluppato nei Pilot dello Spoke.
36. **Progetto di ricerca e sviluppo (R&S):** un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della Disciplina RSI, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti) e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.
37. **Regolamento GBER:** Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L. 187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modifiche e integrazioni.

38. **Rendicontazione dei milestone e target:** attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
39. **Rendicontazione delle spese:** attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
40. **Ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
41. **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
42. **Sistema informatico AtWork:** piattaforma informatica per la gestione dei bandi del PNRR, Missione 4, Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa".
43. **Sistema ReGis:** sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
44. **Spoke:** Soggetto realizzatore, soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Programma di R&S ed individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Lo Spoke svolge direttamente parte delle attività ad esso attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività:
 - a) i soggetti affiliati allo Spoke già noti,
 - b) i soggetti terzi da individuare mediante i Bandi a cascata.
45. **Strategia di specializzazione intelligente (S3):** nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha stabilito che la *Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy)*, approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.
46. **Soggetto capofila:** è il soggetto partecipante ad un progetto di ricerca e sviluppo a cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali ed è dotato di poteri di rappresentanza nei confronti dell'ente finanziatore.
47. **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle

conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi area, tecnologia, industria o settore (comprese, ma non solo, le industrie e le tecnologie digitali, come il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie da catena di blocchi, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

48. **Start-up innovativa**: impresa di nuova costituzione che rispetta i requisiti previsti dal decreto legislativo 179/2012, art. 25, comma 2 e che è registrata nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
49. **Technology Readiness Level (TRL)**: il termine Technology Readiness Level, che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. Sono individuati i seguenti 9 Livelli:
- TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali
 - 1. TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico
 - 2. TRL 3 = proof of concept sperimentale
 - 3. TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio
 - 4. TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale
 - 5. TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale
 - 6. TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo
 - 7. TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema
 - 8. TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).
50. **Unità produttiva**: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (articolo 2, comma 1, lettera t, del decreto legislativo n. 81/2008). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, unità locali quali magazzini, uffici di rappresentanza, laboratori in affitto non si configurano quali unità locali attive e produttive.

51. **Unità operativa:** articolazione funzionale dotata di autonomia tecnico funzionale di un organismo di ricerca.
52. **Utilizzatore finale (End user):** è il soggetto che si trova al termine del processo di progettazione e realizzazione del prodotto/servizio e beneficia dell'uso del prototipo a fini sperimentali.

IL RETTORE
Prof. Giovanni CUDA